

Sentenza 272/2025
Repertorio 292/2025
Liquidazione
controllata

Proc. N. 128- 1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV

Nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali	Presidente
Dott. Fabio Miccio	Giudice
Dott.ssa Barbara Perna	Giudice relatrice

Nel procedimento iscritto al n. 48 – 1 /2022 P.U. ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Sig. [REDACTED], nato a Roma (RM) nato il 08/05/1969, c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED] - [REDACTED] R, predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'avv. Avv. Alessio Fiacchi, nominato gestore della Organismo di Composizione della Crisi "O.C.C. PRESIDUM DEBITORES" Segretariato Sociale di ROMA Via Oderisi da Gubbio n. 18, con atto depositato il 22 settembre 2022 ed avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 24 gennaio 2025 e iscritto al n. 128 – 1 /2025 P.U. [REDACTED]

[REDACTED], esponeva quanto segue.



Con istanza depositata presso l'O.C.C. sopra indicato il ricorrente aveva chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento. In data 12.12.2024, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'OCC accoglieva l'istanza e nominava l'svv. Alessio Fiacchi per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi, nomina regolarmente accettata. Il ricorrente provvedeva quindi, con l'ausilio dell'avv. Fiacchi, a presentare la proposta di liquidazione controllata ex artt. 268 e segg. C.C.I.I. in oggetto.

Il signor ██████ afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento determinata dalle vicende che di seguito si espongono.

Il Sig. ██████ ha lavorato nel settore della cosmesi attraverso la società di famiglia denominata "Beauty Point Spa". In essa, pur non essendo socio, ha operato come Amministratore affiancando il padre ██████, motore professionale dell'attività. L'impresa ha avuto il suo periodo di massima redditività negli anni novanta, entrando poi in difficoltà nei primi anni duemila, in occasione della crisi finanziaria globale iniziata nel 2006/2007. L'attività è andata avanti sino al 2012 quando la società Beauty Point Spa ha iniziato ad affrontare una ulteriore crisi finanziaria dovuta al contrarsi dei consumi con conseguente inizio di sofferenza di liquidità. Dato che tutti i finanziamenti della società erano garantiti da immobili personali della famiglia ██████, il padre del ricorrente a maggio del 2013, nel tentativo di riavviare un ciclo virtuoso, decise di accedere ad un finanziamento con Barclays Bank di circa 2.000.000,00 di euro che furono versati come finanziamento nella casse dell'azienda.

Purtroppo però, il 28 novembre 2014 il padre del ricorrente, Sig. ██████, veniva improvvisamente a mancare, lasciando quindi i ██████ e ██████ da soli a gestire l'attività imprenditoriale. Di fronte a tale tragico evento, fu chiaro sin da subito



che non sarebbe stato possibile portare positivamente a termine il processo di ripresa economica dell'azienda di famiglia, quindi la Beauty Point Spa fu ammessa al concordato preventivo dal Tribunale di Tivoli.

Tuttavia il debito con la Barclays Bank, gravando anche personalmente sui Sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e sulla loro madre Sig.ra [REDACTED], non cessò di avere pesanti ripercussioni sulla vita economico-finanziaria della famiglia [REDACTED]. Azionando le garanzie, la banca procedette gradualmente alla vendita di tutti i beni immobili ipotecati, sino ad arrivare all'ultimo immobile rimasto, ovvero quello di proprietà dell'odierno ricorrente Sig. [REDACTED] che è stato aggiudicato ad inizio dicembre 2024 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n° 182/2023 – Tribunale di Roma. Allo stato attuale quindi, il Sig. [REDACTED], dopo il tracollo della società in cui era amministratore occorsa ormai oltre 10 anni fa, dopo aver subito la perdita di ogni suo bene in conseguenza delle azioni esecutive individuali del creditore Barclays Bank, si ritrova ancora e sempre esposto per una somma spropositata, visto che il ricavato di vendita del suo patrimonio non è neanche lontanamente idoneo a coprire l'intero debito. Il Sig. [REDACTED] risulta dunque in stato di sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCII.

Come accertato dall'OCC nella propria relazione, il ricorrente non ha capacità reddituali; ma anche qualora ne avesse non sarebbero assolutamente sufficienti a far fronte all'indebitamento, che ammonta ad oltre € 6.300.000,00. Il ricorrente non è più proprietario di beni immobili, né di veicoli. Non possiede denaro o liquidità idonee a garantire la soddisfazione integrale del ceto creditorio. Sussiste, pertanto, indubbiamente uno squilibrio tra le obbligazioni ed il patrimonio liquidabile, che cagiona (anzi, ha già cagionato) la definitiva incapacità di adempiere



In ordine al patrimonio attivo del ricorrente, si riportano i beni di cui lo stesso risulta formalmente proprietario sulla scorta di quanto verificato dall'OCC nella propria relazione:

BENI IMMOBILI

- Proprietà per 1/1 ROMA Sez. 243 321 6 ROMA(RM) [REDACTED]
[REDACTED] Interno 6 Piano 2 Zona 4 Cat.A/2 05 9 vani Euro: 2998,03
- Proprieta' per 1/1 ROMA Sez. 243 321 10 ROMA(RM) [REDACTED]
[REDACTED] Interno 2 Piano S1 Zona 4 Cat.C/6 07 26 m2 Euro: 217,53
- Proprieta' per 1/1 ROMA Sez. 243 321 17 ROMA(RM) [REDACTED]
[REDACTED] Interno A Piano S1 Zona 4 Cat.C/2 10 6 m2 Euro: 68,17

BENI MOBILI REGISTRATI - nessuno

BENI MOBILI – nessunò

LIQUIDITA' E TITOLI

Conto corrente ordinario Banca Fideuram n° [REDACTED] con liquidità pari a zero

REDDITI

€ 13.000,00 lordi annui

Relativamente ai beni immobili, il gestore ha accertato che al momento risultano ancora intestati al Sig. [REDACTED] i beni sopra indicati, Tuttavia i beni in questione sono oggetto di pignoramento e quindi di successiva procedura esecutiva immobiliare (n° 182/2023 REI- Tribunale di Roma). In data 4 dicembre 2024, quindi pochi giorni prima della introduzione del ricorso è intervenuta l'aggiudicazione del compendio immobiliare. Si è dunque solo in attesa del decreto di trasferimento dei suddetti beni.

Per quanto riguarda infine i redditi il Sig. [REDACTED] è privo di occupazione da almeno un quinquennio. Percepisce unicamente il canone di € 13.000,00 annui per la concessione del diritto di utilizzo del posto barca ubicato a [REDACTED]: tale entrata



verrà appresa alla procedura nei limiti di quanto esubera rispetto alle esigenze di sostentamento ex art. 268 comma 4 lett. b).

Con riferimento alla massa debitoria, a carico della ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da verifica del Gestore della Crisi e circolarizzazione documentata dalle dichiarazioni allegate all'istanza:

Condominio Via Castiglione del Lago n° 66 € 7.949,59

Belgirate Securitisation Srl (cessionaria di Barclays bank) € 2.225.301,92

Aragorn NPL 2018 Srl € 298.047,33

Guber Banca Spa € 3.790.699,56

Regione Lazio € 397,68

Timfin Spa € 991,00

Per un totale di euro 6.323.387,08

Il "fabbisogno familiare" complessivo la spesa mensile dichiarata dal Sig. ██████ per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare ammonta ad € 1.500,00 circa, come di seguito caratterizzata: • € 800,00 assegno di mantenimento per i ██████ (da rivalutarsi in base agli indici ISTAT) • € 80,00 spese extra ██████ (calcolate a forfait) • € 150,00 spesa alimentare • € 120,00 utenze • € 150,00 vestiario e cura della persona • € 80,00 trasporto/spostamenti • altro/imprevisti: € 70,00

Dalla mancanza di reddito percepito, dallo squilibrio tra la l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, emerge l'incapacità ad adempiere la debitoria e lo stato di irreversibile crisi da sovraindebitamento.

Sulla scorta di quanto sopra, il ricorrente ha, quindi, chiesto:

- l'ammissione alla procedura di liquidazione dei beni e di dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII;
- la nomina di un liquidatore dei beni;



-di adottare le pronunce ex art. 78 comma 2 lett. D) CCII, ordinare la trascrizione del decreto;

- di disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- di autorizzare ai sensi dell'art. 268 comma 3 CCII il debitore a trattenere, per il mantenimento suo e della sua famiglia l'importo mensile di euro 1.200, da quanto eventualmente egli guadagnerà mensilmente con la sua attività lavorativa.

1.a.

Al ricorso è allegata la documentazione comprovante la situazione patrimoniale e debitoria dei ricorrenti oltre che *'relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art. 269 CCII'* a firma del *'gestore della crisi da sovraindebitamento'* avv. Alessio Fiacchi.

Da metà 2018 il Sig. ████████ è privo di occupazione stabile, tanto che nell'ultimo triennio non ha depositato la dichiarazione dei redditi, rientrando nei casi di esonero previsti dalla legge. Il dato è confermato dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, eseguito dal gestore della crisi come previsto dall'art. 65 comma 4 bis CCII.

Ciò giustifica la mancata allegazione delle dichiarazioni dei redditi prescritte dall'art. 39 CCII

2.

Risultando, la residenza stabilita in Roma, ██████████ - ████████, ciò, ai sensi dell'art. 27, comma 3 lett. B) CCII, radica la competenza di questo tribunale a decidere sul proposto ricorso.

Emerge, altresì, la condizione di sovraindebitamento del ricorrente nell'accezione tipica di cui all'art. 2 comma 1 nn. 3, 2 ed 1 CCII, tenuto conto, sulla scorta di quanto dedotto dal sig. ████████ nel ricorso e convalidato dal *'gestore della crisi'* nella propria relazione,



della mancanza di un reddito, nonché del forte squilibrio tra l'attivo patrimoniale e l'ammontare del passivo, come in detti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato

La relazione redatta dal 'gestore della crisi da sovraindebitamento' avv. Alessio Fiacchi, risulta sufficientemente esaustiva quanto alla ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente e alla completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e, da essa, risulta l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 269 comma 3 CCII.

3.

Devono ritenersi, pertanto, sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

3.a

Quanta alla richiesta di *"disporre che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né possano essere acquisiti diritti di prelazione sui patrimoni oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* deve intervenire decisione di non luogo a provvedere, considerato che l'articolo 270, comma 5 CCII, per effetto del richiamo *per relationem* a quanto statuito dal precedente articolo 150, connette *ex lege* alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata il divieto di avvio o di prosieguo delle azioni esecutive e cautelari individuali.

P.Q.M.

Letti gli articoli 268 e seguenti del d. L.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del Sig. [REDACTED], nato a Roma (RM) nato il 08/05/1969, c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED] - [REDACTED] ROMA con ricorso depositato il 24 gennaio 2025;
- nomina giudice delegato la dott.ssa Barbara Perna;



- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Alessio Fiacchi, già nominato gestore della crisi dall'OCC;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione o in alternativa la acquisizione del ricavato della vendita coattiva;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale e del ministero della Giustizia;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- dispone che la presente sentenza venga notificata ai ricorrenti, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.

La giudice relatrice

Dott.ssa Barbara Perna

Il Presidente

Dott. Stefano Cardinali

